



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 63 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/TAE Oggetto: Sostituzione del paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" dell'allegato A) della DGR n. 1928/2009 concernente la disciplina per il tributo in discarica.

O NC

Prot. Segr. 776

Lunedì 16 maggio 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- SANDRO DONATI Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Sostituzione del paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" dell'Allegato A) della DGR n°1928/2009 concernente la disciplina per il tributo in discarica.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente e Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. di sostituire il paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" dell'Allegato A) alla DGR n°1928/2009 con il testo riportato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le disposizioni dell'Allegato 1) alla presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2012.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

*Dott. Elisa Moroni*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

*Dott. Gian Mario SPACCA*

C



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2, dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materie ambientale";
- DGR n. 217 del 09 febbraio 2010, "LR n. 15/97 Articolo 2 bis, comma 2, approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica, criteri e metodo di calcolo della raccolta differenziata".
- DGR n. 1928/2009 "Articolo 2 bis, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20. Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata" e revoca della DGR n. 1210/2008", così come integrata dalla DGR n. 733/2010 e DGR n. 369/2011 relative alla previsione di disposizioni transitorie.

### Motivazione

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del range fissato dalla legge 549/1995. In particolare l'art. 2-bis, comma 1 prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, con evidenti vantaggi economici per i Comuni più virtuosi, mentre il successivo comma 6 bis prevede l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Con la DGR n. 1928 del 23 novembre 2009 sono stati individuati i formati, i termini e le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata. La stessa delibera stabilisce, tra l'altro, che la mancata o difforme trasmissione dei dati nei termini temporali previsti (31.01.2010), oltre a determinare l'esclusione dei Comuni dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, li assoggetta all'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, anche nel caso in cui le stesse Amministrazioni hanno di fatto raggiunto e superato i traguardi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

In fase di attuazione della DGR n. 1928/2009, sia per il 2010 con la DGR n. 733/2010, che per il 2011 con la DGR n. 369/2011, si è reso necessario procedere all'integrazione della DGR n. 1928/2009 aggiungendo all'Allegato A) il paragrafo 5 contenente le norme transitorie che prevedono l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale, per quei Comuni che pur avendo raggiunto e superato l'obiettivo di raccolta differenziata, hanno trasmesso il dato dopo il 31 gennaio degli anni di riferimento, indivi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

duando, al riguardo, lo slittamento della data di trasmissione dei dati necessari alla certificazione degli obiettivi di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti solidi urbani.

Con gli atti richiamati la Giunta regionale ha ritenuto opportuno offrire una doverosa corresponsione alle esigenze manifestate dagli Enti locali, a fronte di una tempistica procedurale ritenuta troppo contratta per consentire lo svolgimento delle azioni di competenza.

Considerato che la scelta legislativa operata dalla Regione Marche è volta ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, e ritenuto necessario agevolare i Comuni nell'adempimento delle disposizioni regionali in materia di modalità, di rilevamento e di trasmissione dei dati ambientali al catasto regionale dei rifiuti ai fini della certificazione della produzione dei rifiuti solidi urbani e della percentuale di raccolta differenziata con il presente atto si propone di spostare in forma ordinaria il termine di trasmissione dei dati dal 31 gennaio al **28 febbraio** di ogni anno, così come indicato al paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" nell'allegato A alla presente ed evitare quindi il ricorso al ripetuto rinnovo del regime transitorio

L'istruttoria del presente atto è stata condotta da Patrizia Giacomini.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento  
(Paola Cirilli)

**VISTO**  
REGIONE MARCHE  
Il dirigente P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA, Rischio industriale  
(Dott. Piernigiorgio Carrescia)  
Bonifiche Ambientali  
(Dott. Piernigiorgio Carrescia)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E ENERGIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio  
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Elisa Moroni)  
*Elisa Moroni*

*[Handwritten mark]*



**ALLEGATO 1)**

**Sostituzione del paragrafo 2 "Termini di trasmissione dei dati" dell'Allegato A) alla DGR n°1928/2009 con il seguente testo:**

**"2. Termini di trasmissione dei dati**

Gli utenti devono trasmettere i dati secondo la seguente tempistica:

- entro il **28 febbraio dell'anno successivo** con la compilazione dei dati nella sezione rifiuti fino al mese di dicembre dell'anno precedente.

Non è possibile inserire i dati relativi all'anno precedente oltre la data del **28 febbraio dell'anno successivo**. Il **28 febbraio** è un **termine perentorio**.

L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati, non permettendo di calcolare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1 dell'art. 2 bis della L.R. 15/97 e l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 2 bis della L.R. 15/97, indipendentemente dai risultati raggiunti.

Il Catasto Regionale Rifiuti effettuerà lo scarico dei dati dal server O.R.So. il giorno successivo la scadenza del **28 febbraio** e inizierà la validazione dei dati. Durante la fase di validazione dei dati il Catasto Regionale Rifiuti può richiedere agli utenti chiarimenti e integrazioni.

Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **28 marzo** dell'anno successivo trasmette agli utenti, utilizzando le **e-mail inserite nella scheda compilatore**, una comunicazione con indicata la produzione di rifiuti e il risultato del calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'omessa compilazione del campo e-mail da parte dell'utente, impedisce la trasmissione della comunicazione.

Gli utenti dal **28 marzo al 04 aprile** hanno la possibilità di verificare i dati insieme al Catasto Regionale ed eventualmente richiedere delucidazioni, chiarimenti o verifica della percentuale calcolata.

Scaduto il termine per la verifica dei dati da parte degli utenti, il Catasto Regionale Rifiuti provvede alla trasmissione dei dati validati alla struttura competente della Regione Marche per l'applicazione:

1. della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata prevista dall'articolo 2-bis, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15;
2. dell'addizionale del 20 per cento prevista dall'articolo 2-bis, comma 6 bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **05 aprile** dell'anno successivo trasmette **via fax e e-mail** alla struttura competente della Regione:

1. l'elenco dei Comuni che hanno trasmesso al Catasto Regionale Rifiuti i dati relativi all'anno precedente con il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e della produzione di rifiuti (espressa in kg/abitante/anno) di ogni Comune e dell'ATO di riferimento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. l'elenco dei Comuni che non hanno trasmesso i dati al Catasto Regionale Rifiuti o li hanno trasmessi in modo incompleto o inesatto.

Si precisa che il dato della produzione di rifiuti, espresso in kg/abitante/anno, deve essere riferito all'ultimo dato ISTAT disponibile relativo ai residenti nel Comune.

La struttura competente della Regione entro il **10 aprile** trasmette alla Provincia e ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale il decreto con indicati:

1. l'elenco dei Comuni con i dati validati dall'ARPAM relativi alla produzione dei rifiuti e ai livelli di raccolta differenziata;
2. l'elenco dei Comuni con i relativi livelli di raccolta differenziata che determinano l'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 1 dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
3. l'elenco dei Comuni con la percentuale di riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani da applicare in rapporto ai risultati della raccolta differenziata ai sensi del comma 1 dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
4. l'elenco dei Comuni e degli ATO con i relativi livelli di raccolta differenziata che determinano l'applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
5. l'elenco dei Comuni che non hanno trasmesso i dati al Catasto Regionale Rifiuti o li hanno trasmessi in modo incompleto o inesatto, e quindi soggetti all'applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97."